

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:
T.A.R. LAZIO R.G. n. 9046/2021.

2. Nomi dei ricorrenti: Di Fino Laura, Alfé Marcella, Allegrini Veronica, Bonafede Gabriele, Bonotti Pamela, D'amore Enrica, De Angelis Elena, De Paolis Alessia, Donnini Fabio, Fasciani Marcella, Fondi Silvia, Fondi Riccardo, Grimani Eleonora, Guiducci Laura, Impei Alessandro, La Torre Marta, Leblanc Mayla, Mozzetta Maria, Palone Jacopo, Palone Irene, Petracchioli Vania, Saletta Martina, Scafetta Rachele, Scarpello Santo, Speroni Gianfranco, Zappi Germana.

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

Azienda Sanitaria Locale ROMA 4, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

- della deliberazione prot. n. 1208 del 28 giugno 2021 di annullamento della procedura;
- della nota prot. n. 129790 del 08/06/2021 del Direttore Generale indirizzata al Direttore Amministrativo e al Direttore della UCO Personale, in cui sono stati ritenuti sussistenti nella procedura "elementi di non piena legittimità" ed in cui, secondo quanto chiarito nella deliberazione n. 1208, sono "analizzati dettagliatamente i singoli quesiti oggetto di contestazione";
- del bando di concorso con riferimento alle "NORME DI SALVAGUARDIA", nella parte in cui prevede la possibilità, a giudizio insindacabile della Asl, di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il bando di concorso, anche in parte qua e qualora occorra;
- di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi dei ricorrenti e comunque di tutti gli atti depositati;

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI GIURIDICI E DI PROPORZIONALITÀ.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ECONOMICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

ECESSO DI POTERE. SVIAMENTO DI POTERE. CARENZA DI PRESUPPOSTI DI DIRITTO E DI FATTO PER ASSENZA DI INTERESSE PUBBLICO. ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.

1. Secondo l'azienda sanitaria resistente, la sola esistenza di domande ambigue porta comunque ed inevitabilmente all'annullamento dell'intera procedura non essendo in alcun modo prevista alcuna ulteriore indagine alternativa volta a rispettare il principio di proporzionalità.

Quello del rispetto di tale principio, difatti, nel provvedimento impugnato è tema totalmente ignorato nonostante il diverso avviso della Commissione che, espressamente, ha individuato un'unica risposta da annullare e non 4 come, del tutto inopinatamente e senza motivazione alcuna, si sostiene nel provvedimento impugnato.

A differenza di quanto ritenuto dall'Azienda, pur ammettendo, per mera ipotesi difensiva (ma vedremo che così non è affatto), che tutte le 4 domande fossero da annullare, non vi sarebbe alcuno stravolgimento del procedimento di concorso e, anche in considerazione che solo una delle due prove è intaccata, la scelta di annullare l'intera selezione è profondamente illegittima e contraria ai principi di proporzionalità e conservazione degli atti giuridici.

La casistica delle prove a quiz nel nostro ordinamento è letteralmente colma di casi con domande errate annullate, ortopedizzate (attribuendo il punteggio anche a soggetti diversi di quelli che avevano risposto in un modo) o neutralizzate (attribuendo 1 punto a tutti), senza che mai, sol per il fatto di aver incontrato tali errori, l'intera prova sia stata annullata.

È insostenibile, dunque, che l'annullamento di un solo quesito o al più tre (per mera ipotesi giacché si vedrà che la Commissione ha correttamente negato il rilievo delle censure su 2 dei 3 quesiti) sia tale da inficiare non soltanto una delle due prove ma l'intero concorso. La valutazione, difatti, nella specie, andava fatta tenendo conto che non una ma ben due prove erano state celebrate e che la seconda era priva di vizio alcuno.

La scelta, all'evidenza, viola anche il principio di proporzionalità il quale costituisce "*espressione del principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa*" (Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 5358 del 16.07.2020), non potendo davvero comprendersi la ragione per la quale così pochi quesiti di asserita dubbia formulazione abbiano inficiato non una delle prove ma, addirittura, l'intero concorso.

Nel caso in questione, il concorso ha comportato un ingente utilizzo di risorse, anche e soprattutto in considerazione del fatto che la gara è sostanzialmente ultimata. Essa, difatti, non è stata interrotta durante le fasi embrionali o centrali, ma soltanto al termine di tutte le prove scritte con le convocazioni per le prove orali già tenute. Anche alla luce di ciò, appare evidente come sia inopportuno "sprecare" le risorse finora investite, revocando l'intera procedura, soprattutto se, come nel caso di specie, tale provvedimento estremamente lesivo degli interessi degli odierni ricorrenti non sia sorretto da adeguate motivazioni e non consenta un reale bilanciamento degli interessi delle parti.

Ciò che è carente, dunque, è la spiegazione da parte dell'Azienda del perché, nonostante il diverso avviso della Commissione, l'incidenza dei 3 quesiti contestati (perché al massimo questi sono quelli di cui si può discorrere) è tale da inficiare l'intero procedimento di concorso incidendo non solo sulla prova scritta ma persino su quella pratica e, dunque, sull'intero concorso poi annullato.

II. ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO DI POTERE. CARENZA DI PRESUPPOSTI DI DIRITTO E DI FATTO PER ASSENZA DI INTERESSE PUBBLICO. ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. INCOMPETENZA. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.

In disparte la palese violazione del fondamentale principio di conservazione degli atti giuridici totalmente ignorato dall'Azienda, la determinazione adottata è viziata di incompetenza.

1. È la Commissione, difatti, l'unico organo all'uopo deputato per la valutazione della correttezza delle domande somministrate e non il D.G. dell'Azienda che, al contrario, ha agito contro l'espreso parere all'unanimità della stessa e senza motivare in alcun modo le ragioni per le quali le valutazioni rassegnate dalla Commissione all'uopo deputata ed interpellata non fossero condivisibili. Prima, dunque, di soffermarci sull'erroneità della scelta di annullamento a fronte dell'esistenza di 4 quesiti asseritamente errati (di cui solo uno è davvero tale) per violazione del principio di proporzionalità, occorre correttamente inquadrare, come aveva fatto la Commissione, la correttezza dei detti quattro quesiti al fine di appurarne l'asserita erroneità.

Il D.G. dell'Azienda, che, all'evidenza, ha adottato il provvedimento avocando a se la valutazione sulla correttezza dei quesiti somministrati, ha spiegato all'evidenza attività comunque discrezionale che, come tale, doveva essere affidata allo stesso soggetto che aveva redatto i quesiti e non a se che, pur avendo il ruolo apicale aziendale, non ha competenze tecniche per le quali la Commissione era stata investita (**T.A.R. Lazio n. 10964/18 con ampie motivazioni sulla ragioni per le quali tale attività spetta alla Commissione**; Consiglio di Stato, sez. IV, 12/11/2015, n. 5137, in termini anche (T.A.R. Palermo, (Sicilia), sez. III, 14/09/2012, n. 1873).

2. È principio generale del processo amministrativo che l'accoglimento di un vizio-motivo di incompetenza dell'organo che ha provveduto è, intrinsecamente e necessariamente, assorbente di ogni altro vizio-motivo dedotto nel ricorso; giacché tale vizio accolto, per la sua stessa natura, inficia tutti gli atti successivi, che inevitabilmente dovranno essere reiterati dall'organo competente (o, se si tratti di un collegio, da quello correttamente costituito), e ciò, ovviamente, senza che la successiva attività, cognitiva e valutativa, di quest'ultimo possa in alcun modo risultare pregiudicata (nel senso, etimologico, di "pre-giudicata") da quella in precedenza svolta dall'organo incompetente» (C.g.a., sez. giur., 6 marzo 2012, n. 273).

Il provvedimento adottato dal D.G., dunque, in quanto incidente sui quesiti già validati dalla Commissione, è illegittimo e va annullato.

Alla luce di questo criterio guida, oltre che del principio di conservazione degli atti giuridici, come si è puntualizzato sopra la commissione, chiamata a pronunciarsi sulla pertinenza, o meno, dei quesiti d'area, ha, "dopo attenta valutazione", spiegato in modo comprensibile le ragioni delle proprie scelte. Ed è entro questo quadro di riferimento che, del tutto inopinatamente, il D.G. ha sostituito tali valutazioni dell'organo competente alle sue in maniera illegittima.

Senza, peraltro, sostenere che tali valutazioni tecnico/discrezionali siano o sembrino affette da profili di palese abnormità, che sono gli unici aspetti su cui appare possibile intervenire rispetto ai poteri della Commissione da parte dell'organo amministrativo avocando a se i poteri prima conferiti.

Che poi, all'evidenza, la scelta della Commissione di neutralizzare un solo quesito (A), invertire la risposta esatta ad un altro (B) e confermare la correttezza degli altri due (C e D), sia logica e ragionevole appare, inconfutabile.

Tali argomenti, dunque, avvalorano il vizio di incompetenza e di difetto di motivazione del provvedimento adottato giacchè, con esso, non si superano le congrue e proporzionate deduzioni tecniche della Commissione sui quesiti.

Orbene, pur se è noto che l'atto con il quale l'Amministrazione approva gli atti di concorso è atto di amministrazione attiva, non v'è dubbio che, ove si discorra di elementi tecnici inerenti il significato e la portata dei quesiti somministrati, questi spettino alla Commissione e l'Azienda avrebbe potuto discostarsene solo previo approfondito esame tecnico ulteriore o ampia motivazione.

A contrario, nella specie, a fronte del parere tecnico della Commissione che aveva elaborato i quesiti, l'Azienda si è limitata, senza motivazione ulteriore alcuna, a ritenere tutti i 4 quesiti contestati comunque opinabili senza neanche, nel caso più macroscopico che è quello di cui alla lettera B) ove vi è un mero errore materiale, valutare le ragioni della neutralità dell'errore inizialmente commesso. Tale scelta, dunque, è affetta tanto da incompetenza quanto da carenza di motivazione.

III. ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO DI POTERE. CARENZA DI PRESUPPOSTI DI DIRITTO E DI FATTO PER ASSENZA DI INTERESSE PUBBLICO. ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. INCOMPETENZA. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.

Per quanto sopra esposto con il II motivo non v'è dubbio che la sola presenza di un solo quesito da sterilizzare, su due prove, non è affatto sufficiente per annullare l'intero concorso alle soglie della prova orale.

È noto, difatti, che l'annullamento di una procedura che ha impegnato così duramente per mesi e mesi lo studio e la vita di centinaia di aspiranti, possa essere revocato "soltanto in presenza di un fondato motivo di interesse pubblico" che, nella specie, l'analisi dei quesiti contestati non svela affatto.

Il comportamento reso in autotutela della Pubblica Amministrazione, oltre ad essere contrario all'interesse pubblico, determina una gravissima violazione del principio di proporzionalità; in ragione di questo principio, la Pubblica Amministrazione deve adottare un provvedimento necessario e commisurato al raggiungimento dello scopo prefissato, specialmente quando lo stesso è sfavorevole ai destinatari. Alla stregua di tale principio, ogniqualvolta sia possibile adottare diversi provvedimenti per raggiungere l'obiettivo specifico, la p.a. deve tassativamente scegliere quello che determini un minor sacrificio nei confronti dei destinatari.

Stante l'esiguo numero di quesiti contestati limitati ad una sola prova, di cui solo uno univocamente errato, la neutralizzazione di tale quesito, con la riedizione della graduatoria come avvenuto con la deliberazione del marzo 2021 e l'ammissione di un numero appena superiore di candidati alla prova orale, avrebbe determinato un provvedimento maggiormente proporzionale rispetto alla revoca dell'intero *iter* concorsuale, la quale ha travolto ogni singolo atto della procedura, ivi comprese le prove legittimamente svolte dalla maggioranza degli aspiranti. **Viceversa, la scelta dell'Amministrazione di annullare l'intera procedura contrasta altresì visibilmente con l'interesse pubblico all'assunzione dei candidati più capaci e meritevoli, cioè di tutti coloro che hanno con merito superato le prove bandite.**

Sulla questione è bene riportare la decisione del Consiglio di Stato, il quale, tramite la pronuncia n. 964 del 2015 impone all'amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente a quanto opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato.

Un ulteriore ed importante aspetto del principio di proporzionalità riguarda il contenuto dell'azione amministrativa; questa, infatti, deve ponderare adeguatamente le contrapposte esigenze tra pubblico e privato, al fine di trovare una soluzione che comporti il minor sacrificio possibile. Peraltro, nel caso di specie, le esigenze tra p.a. e concorrenti non sono contrapposte, ma sono omogenee e coerenti, in quanto è interesse dei ricorrenti la definizione della procedura concorsuale per essere, di conseguenza, assunti, ed è esigenza delle Asl definire la procedura concorsuale e assumere personale per carenze interne e per supplire alle esigenze del fabbisogno sociale e produttivo.

Proprio in ragione di questo motivo, l'*agere* della Asl si palesa come sproporzionato e lesivo dei suoi stessi interessi, riverberando l'eccesso di potere, nel caso di specie, nella figura sintomatica dello sviamento di potere.

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, DEL CONSOLIDAMENTO DELLA POSIZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 97 COSTITUZIONE. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DELLA BUONA E CORRETTA AMMINISTRAZIONE.

1. Gli atti impugnati in epigrafe ledono gravemente la posizione giuridica dei ricorrenti, violando uno dei principi cardine dell'azione amministrativa, ovvero quello del legittimo affidamento. Ogni ricorrente, infatti, ha partecipato alla procedura concorsuale poiché in possesso dei requisiti previsti dal bando, ed ha sostenuto e superato ogni prova ivi prevista. Nell'ordine, i concorrenti si sono preparati con impegno e dedizione per diversi mesi ed hanno affrontato con successo la prova scritta, la prova pratica e si erano preparati alla prova orale, ultima prevista dal bando già calendarizzata.

Invece, **la p.a. decideva di non procedere in tal senso e adottava il provvedimento di revoca.**

Soprattutto alla luce delle rassicurazioni che per le vie brevi erano note circa l'esito del riesame della Commissione, che aveva ritualmente ordinato la ripubblicazione emendata della graduatoria a seguito della neutralizzazione di un solo quesito ed inversione dell'altro, nei ricorrenti si consolidava l'affidamento circa la possibilità di concludere l'*iter* concorsuale.

Del resto, parte ricorrente si preparava e partecipava al concorso investendo diverso tempo ed energie, superava le soglie previste dal bando, e si preparava alacramente anche l'interrogazione orale.

Come già precedentemente ribadito, non vi è pubblico interesse che giustifichi il provvedimento di revoca, pertanto, oltre a ribadire l'illegittimità dello stesso, si palesa una chiara violazione dell'art. 97 della Costituzione.

4. Lista dei controinteressati: Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria che potrebbero patire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso, allegata per mero tuziorismo, non essendo l'incombente posto a carico della scrivente difesa, al seguente link

https://www.aslroma4.it/pdf/avvisi_concorsi/concorsi/2021/nuovo-elenco-candidati-ammessi.pdf

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 9046/2021) nella sottosezione "*Ricerca ricorsi*", rintracciabile all'interno della sottosezione "*LAZIO - ROMA*" della sezione Terza *quater* del "*T.A.R.*";

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III quater del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 3120/2022;

7. Testo integrale del ricorso introduttivo in allegato.